



COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 - OGGETTO	Pag. 5
art.2 - COMPETENZE	Pag. 5
art.3 - RESPONSABILITÀ	Pag. 6
art.4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	Pag. 6
art.5 - SERVIZI GRATUITI	Pag. 6

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

art.6 - DENUNCIA DEI DECESSI	Pag. 7
art.7 -DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI	Pag.7
art.8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	Pag.7
art.9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI	Pag.8
art.10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI	Pag.8
art.11 - MEDICO NECROSCOPO	Pag.8

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

art.12 -AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	Pag.8
art.13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Pag.9
art.14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI	Pag. 9
art.15 -AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Pag. 9

CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

art.16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	Pag. 10
art.17 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE	Pag. 10
art.18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	Pag. 10
art.19 - OBITORI	Pag.11

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

art.20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE	Pag.11
art.21 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI	Pag.11
art.22 - CHIUSURA DEL FERETRO	Pag.13
art.23 - CASI DI GRATUITA'	Pag.13

CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

art.24 - TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag.14
art.25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	Pag.14
art.26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE	Pag.14
art.27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO	Pag.15
art.28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO – MALATTIE INFETTIVE	Pag.15



DIFFUSIVE	
art.29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE	Pag.15
art.30 -TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI	Pag.15
CAPO VII - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	
art.31 - DIRITTO DI SEPOLTURA	Pag.16
CAPO VIII - CIMITERI COMUNALI - PIANO CIMITERIALE	
art.32 - CIMITERI COMUNALI	Pag.16
art.33 - VIGILANZA	Pag.17
art.34 - CAMERA MORTUARIA	Pag.17
art.35 - SALA PER AUTOPSIE	Pag.17
art.36 - OSSARIO COMUNE	Pag.18
art.37 - CINERARIO COMUNE	Pag.18
art 38 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI	Pag.18
CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA	
art.39 - SPECIE DI SEPOLTURE	Pag.19
art.40 -UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE	Pag.19
art 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE	Pag.20
art.42 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE	Pag.20
art.43 - LARGHEZZA DELLE FOSSE	Pag.20
art.44 - TUMULAZIONE	Pag.21
art.45 - TUMULAZIONI PROVVISORIE	Pag.21
CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
art.46 - ESUMAZIONI ORDINARIE	Pag.22
art.47 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Pag.22
art.48 - ESTUMULAZIONI	Pag.22
art.49 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE SALME ESTUMULATE	Pag.23
art.50 - OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO	Pag.24
art.51 - OGGETTI DA RECUPERARE	Pag.24
art.52 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	Pag.25
CAPO XI - CREMAZIONE	
art.53 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE	Pag.25
art.54 - FERETRI PER LA CREMAZIONE	Pag.26
art.55 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE	Pag.26
art.56 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA	Pag.26
art.57 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI	Pag.26
art.58 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI	Pag.27
art.59 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE	Pag.28
art.60 - DISPERSIONE DELLE CENERI	Pag.29
CAPO XII - CONCESSIONI	
art.61 - SEPOLTURE PRIVATE	Pag.30
art.62 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI	Pag.31



art.63 - CONCESSIONE DEI LOCULI E REINTEGRO	Pag.31
art.64 - ALLINEAMENTO DI CONCESSIONI	Pag.32
art.65 - INSERIMENTO ULTERIORE RESTO/CENERE	Pag.33
art.66 - CONTRATTI DI CONCESSIONE - RICERCA DEGLI EREDI - SUBENTRO DI CONCESSIONE	Pag.33
art.67 - CONTRATTO DI SERVIZIO POSTUMO	Pag.34
art.68 - CONCESSIONI PERPETUE	Pag.35
art.69 - CANONE DI USO "SERVIZIO MANUTENZIONE"	Pag.35
art.70 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA	Pag.36
art.71 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE	Pag.36
art.72 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI	Pag.37
art.73 - MODALITA' PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	Pag.37
art.74 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI	Pag.37
art.75 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI SINGOLI	Pag.38
art.76 - CAPPELLE PRIVATE - DIRITTO D'USO	Pag.39
art.77 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA	Pag.40
CAPO XIII – SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	
art.78 - SUBENTRO	Pag.41
art.79 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI	Pag.41
art.80 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO	Pag.41
art.81 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	Pag.41
art.82 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	Pag.42
art.83 - RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD ANNI 99 O PERPETUA	Pag.42
art.84 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA	Pag.43
art.85 - REVOCA DELLE CONCESSIONI	Pag.43
art.86 - DECADENZA DI CONCESSIONE	Pag.44
art.87 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	Pag.44
art.88 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag.44
CAPO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO	
art. 89 - ORARIO DI INGRESSO	Pag.45
art.90 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	Pag.45
art.91 - DIVIETI SPECIALI	Pag.45
art.92 - RITI RELIGIOSI	Pag.46
CAPO XV - LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI	
art.93 - ACCESSO AL CIMITERO	Pag.46
art.94 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	Pag.46
art.95 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE	Pag.47
art.96 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Pag.47
art.97 - VIGILANZA DEI CIMITERI	Pag.48
CAPO XVI – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	
art.98 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	Pag.48



CAPO XVII - SANZIONI

art.99 - SANZIONI [Pag.48](#)

CAPO XVIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

art.100 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI [Pag.48](#)

art. 101 - CAUTELE [Pag.49](#)

art. 102 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUA ANTERIORI AL REGOLAMENTO (D.P.R. 21.10.1975 n. 803) [Pag.49](#)

art. 103 -DISPOSIZIONI FINALI [Pag.50](#)

ALLEGATI

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREA DISPERSIONI CENERI CIMITERO SANTA MARIA [Pag.51](#)



COMUNE DI MONTAGNANA (PD)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di MONTAGNANA, in armonia con le seguenti disposizioni, e successive modifiche ed integrazioni, dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione:

- a) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:
- b) Legge 30 marzo 2001, n. 130
- c) DPCM 26 maggio 2000
- d) Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10
- e) Legge Regionale Veneto n.18 del 04 marzo 2010
- f) Delibere della G.R. Veneto n. 1533 del 14/6/2002, n. 1534 del 14/6/2002, n.2051 del 3/7/2007, n.1909 del 27/10/2010, n.982 del 17/06/2014.

2. Per norme relative alla Polizia Mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

art.2 - COMPETENZE

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.

3 - In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui



agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

art.3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

art.4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o da altro ufficiale autorizzato.

2. Presso gli uffici comunali è tenuto, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco. E' tenuto in doppio esemplare, di cui uno anche in formato elettronico, ove il personale dei servizi cimiteriali iscrive giornalmente:

a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti,

c. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- . l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero
- . copia del presente regolamento
- . l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
- . l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
- . l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- . ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

art.5 - SERVIZI GRATUITI

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:

- a. la visita necroscopica



- b. il servizio di osservazione dei cadaveri
 - c. la deposizione delle ossa nell'ossario comune
 - d. la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - e. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, e per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art.23 (casi di gratuità).
2. - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite o approvate dalla Giunta Comunale.
3. - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. L'adeguamento ISTAT di tutte le tariffe applicabili al presente Regolamento sarà applicato annualmente dall'Ufficio preposto.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

art.6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
- a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto e/o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza da persona informata del decesso;
 - b. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile.

art.7 -DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

art.8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita tramite Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Tale funzione può essere svolta, in assenza del medico necroscopo, anche dal medico condotto o da ogni altro medico autorizzato ad esercitare la professione nell'ambito del Comune.



3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.

4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

7. E' cura del Comune ove è avvenuto il decesso inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

art.9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

art.10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

art.11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. art. 9 della L.R. n. 18/2010, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

art.12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio



non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 8 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le 36 ore, fatto salvo i casi di decapitazione, maciullamento o morte dovuta a malattia infetto-diffusiva (vedi anche circolare Min. Sanità N. 24 del 24/9/1993).

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura, qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

art.13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

art.14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

art.15 -AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si richiama quanto indicato all' art. 53 e successivi del presente Regolamento Comunale.

CAPO IV OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

art.16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad



autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo quanto dispone l'art. 10 comma 6 della L.R.V. n.18/2010.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della L.R.V. n. 18/2010.

art.17 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art.18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale, presso le strutture ospedaliere, è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica.

Possono essere tenute in osservazione anche in luogo diverso purché corrisponda alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. R.V. n. 18/2010.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.



4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri possono essere rimossi, secondo quanto previsto all'art. 11 della L.R.V. n. 18/2010.

art.19 - OBITORI

1. Nel territorio Comunale non è disponibile un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

b. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altre sedi come predetto per i depositi di osservazione.

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

art.20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.

4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.

5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

art.21 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a - per inumazione:

- il feretro deve essere di essenze lignee tenere, facilmente degradabili (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, o similari)

- le tavole non devono avere, al netto di eventuali intagli, uno spessore inferiore a mm. 20;

- i feretri di salme estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b - per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo,



ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR.10.09.1990 n.285;

c - cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

d - per il trasferimento dei feretri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km nel territorio italiano, per l'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 26, 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285;

e - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285 e così meglio definito al punto 9.1 della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24 settembre 1993.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno (art.75 del DPR n.285/90) o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1-12-97, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

7. Sono vietate, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 285/1990 l'uso di



materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

art.22 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale verifica l'identità del defunto e la regolarità del tipo di feretro in relazione al tipo di trasporto e di sepoltura, dichiarando l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

2. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

3. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

art.23 - CASI DI GRATUITA'

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la sepoltura:

a) per le salme di persone sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;

b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.

2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune secondo proprie disposizioni e Regolamenti, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

6. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 23 della L.R.V. n. 18/2010. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.



CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

art.24 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Il trasporto dei cadaveri e resti mortali, è effettuato utilizzando esclusivamente mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. d) della L.R.V. n. 18/2010. I costi per tale operazione, salvo i casi previsti dal precedente art.23, saranno a carico dei familiari o aventi causa.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze secondo le rispettive credenze religiose, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

art.25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione alla cremazione o alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile vale anche quale autorizzazione al trasporto, ai sensi all'art. 23 delle L.R.V. n. 18/2010.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione.
3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.

art.26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
3. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
4. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
5. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione al seppellimento.

art.27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO



1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/98, al CPCM 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/ 1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000.

art.28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO - MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art.21 (QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI) ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'art.26 della L.R.V. n. 18/2010.

art.29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca piombo o altro analogo sistema.

art.30 -TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il cadavere o di resti mortali; è comunque autorizzato dal Comune, in apposito contenitore metallico, per le ossa, e in urne cinerarie per le ceneri e può essere effettuato anche da familiari con mezzi propri.

2. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO



art.31 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nel Cimitero hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento
- e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraelencate
- f) I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere sepolte nel cimitero
- g) I cadaveri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado o coniuge abbiano la residenza nel Comune
- h) I cadaveri e le ceneri di persone, già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune
- i) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R.V. n. 18/2010

2. Il Sindaco per giustificati motivi e con proprio decreto, può ammettere alla sepoltura nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità di ricezione degli stessi, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

CAPO VIII CIMITERI COMUNALI - PIANO CIMITERIALE

art.32 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune di Montagnana dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, del Cimitero Comunale di S. Maria nel capoluogo e di altri 2 cimiteri in località Borgo S. Zeno e Borgo S. Marco.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993, n.24 oltre che dei Regolamenti edilizi cimiteriali.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'U.L.S.S.

4. Il Comune, laddove non intenda procedere con la gestione diretta, può affidare nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

6. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia che potrà avvenire anche tramite sistema di tele-sorveglianza remota.

7. I cimiteri dovranno considerare, così come definito dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 modificato dall'art. 4 della L. 30 marzo 2001, n.



130 e dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n. 166, un'area di rispetto considerando la necessità dei parcheggi e di servizi per i frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

8. In ogni cimitero dovranno essere presenti:

- a. Un campo di inumazione
- b. Un campo di inumazione speciale
- c. Una camera mortuaria
- d. Un ossario comune
- e. Un cinerario comune

Inoltre, in relazione alle richieste della popolazione e nel rispetto delle tradizioni locali nei cimiteri sono realizzati:

- f. Loculi per tumulazione di feretri
- g. Celle per la conservazione di cassette ossario
- h. Celle per la conservazione delle urne cinerarie
- i. Uno spazio per la dispersione delle ceneri

art.33 - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo sia le autorizzazioni di cui agli artt.102 e segg. del DPR.10.09.1990 n.285 che le autorizzazioni di cui agli artt. 113-114 del D.Lgs. n.112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio -

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato ai servizi cimiteriali.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR.10.09.1990 n.285.

6. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

art.34 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione e deve possedere le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n, 285. Il comune di Montagnana non possiede una camera mortuaria a cui si farà riferimento alla più vicina sede ospedaliera.

art.35 - SALA PER AUTOPSIE

1. Essendo il cimitero comunale privo della sala per autopsie per l'eventuale disposizione delle salme prima del seppellimento, si farà riferimento alla sala per autopsie presente nella sede ospedaliera più vicina.



2. Qualora il comune intenda dotarsi della sala per autopsie, queste dovranno avere le caratteristiche di cui all'art.66 del D.P.R. 10/9/1990 settembre n.285.

art.36 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

art.37 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un cinerario comune destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

art 38 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali seguenti:

- . Tecnico
- . Segreteria

devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.

4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella,



adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione

8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

9. Nell'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

10. Qualora le dimensioni dei campi di inumazione non siano sufficienti al ricevimento del numero di salme come da calcolo di cui ai commi precedenti, e non sia possibile costruire un nuovo cimitero o ampliare gli esistenti, sarà obbligo predisporre un manufatto in grado di contenere la differenza in urne cinerarie.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

art.39 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comunali o private e si distinguono per inumazione e tumulazione.

2. Sono sepolture comunali le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

3. Sono sepolture private quelle diverse dalle comuni decennali per maggiore durata; in entrambi i casi vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.

4. Tutte le sepolture sono soggette a particolare concessione amministrativa a tempo determinato e possono consistere:

- a) nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni per famiglie, purché tali aree siano dotate, ciascuna, di adeguato ossario;
- c) nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- d) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o cripta;
- e) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia e per collettività e cappelle gentilizie;
- f) nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- g) nella concessione, d'uso temporaneo, di cappelle gentilizie.

art.40 -UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comunali l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.



art 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. Chiunque voglia apporre sopra la tomba di un proprio estinto lapidi, foto, croci, scritte ed altri segni funerari, deve chiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale competente per l'ornato e arredo urbano.
3. Il tipo, il colore, la natura e le dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamentazione permanenti debbono essere conformi a quelli approvati con appositi atti comunali.
4. Il collocamento dei materiali previsti dal presente articolo deve essere eseguito entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
5. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali passeranno in proprietà del Comune.
6. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comunali, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano in proprietà del Comune.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.

art.42 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata almeno 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

art.43 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.



5. Nel caso di inumazioni per mineralizzazione è ammesso l'uso di casse in pressato di cartone.

art.44 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento.

3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge e quelle del regolamento edilizio cimiteriale dei cimiteri comunali ove non in contrasto con le disposizioni di legge.

art.45 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.
- b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private.
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio formale atto deliberativo. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale competente.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a mese. La frazione di mese sarà calcolata come mese intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di una sepoltura. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art.46 - ESUMAZIONI ORDINARIE



1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito del responsabile del servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il regolamento.
5. Annualmente il responsabile del servizio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale. Di tutte le esumazioni il responsabile del servizio dovrà comunque informare per tempo i parenti o famigliari dei defunti interessati dall'operazione stessa.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

art.47 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria
 - b) a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, o per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione
 - c) in caso di inumazione per mineralizzazione
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) e c) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi cinque anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

art.48 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, quelle disposte dal Responsabile del servizio nei casi previsti e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio



per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.

5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.

6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato.

7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile dell'ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. Qualora a seguito di eventi meteorologici particolarmente forti avvenuti nel periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie, il Sindaco può autorizzare tali operazioni anche al di fuori del periodo indicato.

8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono dispersi nell'ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura e rimozione della cassa di zinco. In questo caso il periodo minimo di inumazione è fissato in anni cinque che potrà ridursi fino ad anni tre previo utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.

10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma.

11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.

12. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari mentre per quelle ordinarie è sufficiente la semplice autorizzazione.

13. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.83 del DPR n. 285/90.

art.49 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE SALME ESTUMULATE

1. Le salme estumulate, in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumate previa rimozione del feretro il quale dovrà essere avviato allo smaltimento.

2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di inumazione nel terreno può essere di cinque anni riducibili a tre in caso di utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.

3. Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio



Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile comunale.

5. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

art.50 - OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO

1. Tutte le operazioni cimiteriali inerenti la sistemazione delle salme in concessioni comunali o private, le operazioni disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale a scadenza delle concessioni e quelle straordinarie richieste sia dal Responsabile del Servizio che dai familiari, sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Municipale e a carico dei cittadini.

2. Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del R.D. 23.12.1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

3. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale e restano in vigore per 12 mesi; la Giunta determina altresì il criterio per la loro rivalutazione.

4. Tutte le concessioni, alla scadenza, sono soggette al pagamento della tariffa per liberazione del posto salma; su richiesta del concessionario, è ammesso il pagamento anticipato, a titolo di cauzione, pari al 50% della tariffa, in vigore al momento della sepoltura, inerente l'operazione della rimozione della salma.

6. In caso di rinnovo della concessione la tariffa di rimozione della salma al termine della concessione sarà ridotta del 50%; nel caso di cauzione precedentemente versata sarà rimborsato al concessionario il 50% di quanto cauzionato.

art.51 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi



possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art.52 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

2. Su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.

4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

CAPO XI CREMAZIONE

art.53 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Stato Civile.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna, in copia autenticata, all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma sul registro di cui all'art. 50 legge 18/2010 vale solo nella Regione Veneto.

art.54 - FERETRI PER LA CREMAZIONE



1. In caso di cremazione, sono utilizzati preferibilmente feretri in legno dolce non verniciato o con verniciatura ad acqua, al fine di ridurre i fumi inquinanti.

art.55 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

art.56 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

art.57 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate
- b) interrate all'interno del cimitero
- c) disperse
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo/tomba qualora le dimensioni della sepoltura lo consentano; nel qual caso è previsto il pagamento della tariffa "inserimento ulteriore resto" per ogni ulteriore urna tumulata. Nel qual caso la durata della concessione dell'urna ultima tumulata seguirà la durata della concessione originaria.

7. E' altresì consentita la collocazione di una singola urna cineraria all'interno di loculi già occupati da feretri di congiunti qualora le



dimensioni del loculo ne permettano la sepoltura e previo pagamento della tariffa di cui al comma 6. Nel qual caso la durata della concessione dell'urna ivi tumulata seguirà la durata della concessione originaria.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche per le tumulazioni in cappelle o tombe private.

art.58 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. E' affidato al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L. R. 18/2010.

2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria, svolti a cura della Polizia Locale;

3. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- a) La conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario
- b) L'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione
- c) Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli
- d) L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale;
- e) In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo all' Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune entro venti giorni
- f) Qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.

4. Di approvare la seguente procedura per la concessione dell' autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria:

- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati: generalità e residenza del richiedente, generalità, luogo e data di decesso del defunto, il luogo di conservazione;
- Con dichiarazione della conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna e la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla
- Assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo
- La non sussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia



conforme, contenente la volontà del defunto di assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:

- a) testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o dall'unito o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato.
- d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.

5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

art.59 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE

1. E' affidato al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L. R. 18/2010.

2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria, svolti a cura della Polizia Locale;

3. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- a) La conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario
- b) L'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione
- c) Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli
- d) L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale
- e) In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo all' Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune entro venti giorni;
- f) Qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.

4. Di approvare la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, come sotto indicata:

- a) Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati:
 1. generalità e residenza del richiedente;
 2. generalità, luogo e data di decesso del defunto;
 3. il luogo di conservazione;
 4. la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;



5. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
 6. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo;
 7. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 8. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
- b) All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme, contenente la volontà del defunto di assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
 1. testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 2. in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato.
 - d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.
5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

art.60 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
Nei laghi e corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali, da effettuarsi di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, le seguenti operazioni:



- a) Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- b) Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

10. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della legge 130/2001, nell'apposita area cimiteriale, provvede alla dispersione il personale addetto ai Servizi Cimiteriali.

11. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero S.Maria del capoluogo, nella frazione del campo L evidenziata nella planimetria allegata.

12. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri, mediante l'utilizzo di urne biodegradabili o con interrimento delle ceneri stesse, prive di urna.

CAPO XII CONCESSIONI

art.61 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 30 di loculi predisposti dal Comune.
- b) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi e cinerari predisposti dal Comune
- c) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi ossario predisposti dal Comune
- d) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 90 di aree per la costruzione di tumuli o cripte, cappelle a schiera e Cappelle Gentilizie.
- e) nell'uso temporaneo di area nuda o area con cripta per sepoltura a terra della durata di superiore ad anni 10.

2. Le durate di cui al comma 1 lett. a), b) ed e) avranno decorrenza dalla data di sepoltura; le durate di cui al comma 1 lett. c) e d) avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione.

3. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Nel caso di presenza di più sepolture nella stessa tomba o loculo dovranno essere rinnovate tutte le sepolture. In caso di mancato rinnovo della concessione i concessionari o eredi avranno l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme necessarie alla liberazione del posto salma stabilite mediante apposita tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili secondo le norme in vigore al momento; le sepolture a terra sono consentite esclusivamente in cripte o su terrapieno rialzato appositamente realizzato.

5. In ogni loculo o cripta può essere tumulata un solo feretro, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto. Potranno essere tumulati resti in cassette ossario e ceneri in urne cinerarie in ogni concessione previo pagamento di apposita tariffa di inserimento ulteriore resto. Gli ulteriori inserimenti seguiranno la scadenza della concessione originaria.

6. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del



richiedente.

7. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, dovranno essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali.

art.62 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private.

Per ottenere la concessione di loculi, ossari, aree, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

3. Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio interessato previa regolare istanza da parte dei richiedenti, redatta in carta da bollo o resa legale, mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Il pagamento del canone o tariffa dovrà effettuarsi in un'unica soluzione all'atto della richiesta.

4. Tale costo non è comprensivo delle spese di muratura per l'apertura e la chiusura del loculo e la successiva rimozione, con smaltimento del feretro, allo scadere della concessione, che sarà oggetto di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

5. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta comunale (che approva anche lo schema di contratto tipo) in base al costo di costruzione, di manutenzione successiva ed a ragioni di opportunità e pubblico interesse.

6. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

7. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

8. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

9. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

art.63 - CONCESSIONE DEI LOCULI E REINTEGRO

1. La concessione delle diverse tipologie di loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo.

2. I loculi non verranno concessi per conto di persone viventi, salvo quanto contemplato al successivo comma 3.

3. Per la concessione in vita, qualora richiesta, è stabilita una maggiorazione pari al 50% del prezzo, ad eccezione del coniuge o del



convivente superstite e degli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta e collaterali in secondo grado, a condizione che per il/i vivente/i sia richiesto il/i loculo/i adiacente/i (a fianco, sopra o sotto) a quello dove è tumulato il congiunto.

4. La concessione di loculi a persone viventi che ne abbiano diritto, dovrà avvenire contemporaneamente all'acquisto di quello per il defunto. La concessione di un loculo in tempi successivi potrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

5. Per la concessione dei loculi ai defunti non residenti, al momento del decesso, nel Comune e nati altrove, dovrà essere applicata una maggiorazione del 30% sul canone stabilito ad eccezione di coloro che abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni o sia presente nel cimitero la salma del coniuge o di un parente in linea retta e collaterale fino al 2° grado.

6. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità di posti salma scenda al di sotto dei 150 loculi.

7. Soltanto in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione di loculi a persona vivente senza la relativa maggiorazione prevista al comma 3 del presente articolo.

8. Il periodo trentennale/cinquantennale di concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data di tumulazione. Per il secondo dei loculi gemelli e per quelli prenotati in vita, sarà stipulato un "contratto di prenotazione" che avrà la durata massima di anni 30.

9. Per il secondo dei loculi gemelli concesso in ottemperanza a quanto previsto al comma 3) del presente articolo, il concessionario o i suoi aventi diritto saranno tenuti a corrispondere annualmente e anticipatamente un importo di "reintegro" corrispondente ad un trentesimo della tariffa di concessione in vigore, fino al momento della successiva tumulazione; in caso di mancato pagamento del reintegro, la prenotazione decadrà e il loculo potrà essere riassegnato previo rimborso del 50% della tariffa precedentemente pagata.

10. Analogo criterio sarà applicato anche per le concessioni a viventi di loculi singoli di cui ai commi 3) e 7) del presente articolo.

11. La tariffa di reintegro sarà applicata a tutte le nuove prenotazioni. Per i loculi concessi e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il tempo residuo sia inferiore ai 30 anni, l'importo di reintegro sarà corrisposto al momento della tumulazione, calcolato, proporzionalmente alla tariffa in vigore al momento del decesso, per garantire la permanenza nel loculo per il periodo minimo di 30 anni, per il periodo trascorso dalla stipula del contratto al suo utilizzo e il contratto di "Reintegro di concessione", strettamente legato al contratto originario, sarà stipulato a decorrere dal momento della tumulazione della salma. Sarà facoltà del richiedente rinunciare alla concessione stipulata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento; nel qual caso sarà rimborsato l'80% del canone a suo tempo pagato aumentato degli interessi legali.

art.64 - ALLINEAMENTO DI CONCESSIONI

1. Ai concessionari o aventi causa di loculi abbinati e loculi gemelli già occupati con decorrenze diverse è data facoltà di richiedere separatamente e in qualunque momento della concessione, la prosecuzione della concessione d'uso del loculo primo occupato per il periodo mancante al raggiungimento della scadenza di tumulazione della salma del loculo



secondo occupato, con applicazione della relativa tariffa di concessione loculo in vigore al momento della richiesta rapportata al periodo di prosecuzione della concessione stessa. In tal caso dovrà essere sottoscritto apposito "contratto di allineamento di concessione" strettamente legato al contratto principale.

art.65 - INSERIMENTO ULTERIORE RESTO/CENERE

1. E' concesso al titolare di una concessione aumentare il numero delle sepolture all'interno di un manufatto, qualora le dimensioni dello stesso lo consentano e per familiari di cui all'art. 61 comma 4 in riferimento alla salma/cenere già tumulata. Le ulteriori sepolture potranno essere esclusivamente resti mortali o ceneri entrambi racchiusi nell'apposito contenitore sigillato.

2. Per ogni ulteriore sepoltura dovrà essere sottoscritto apposito contratto di concessione previo pagamento del relativo canone "una tantum", che seguirà la concessione originaria. Allo scadere della concessione originaria, salva la facoltà di rinnovo, dovranno essere rimossi anche i resti o ceneri presenti.

3. Tutte le operazioni inerenti l'inserimento dell'ulteriore resto/cenere saranno soggette ad apposita tariffa comunale.

4. L'inserimento di ulteriore resto è ammesso esclusivamente in concessioni a tempo determinato che siano dotate di contratto di concessione e adeguate a livello igienico-sanitario; sarà cura del Responsabile del Servizio autorizzare l'inserimento dell'ulteriore resto previa verifica dello stato della sepoltura originaria. Nel caso sarà cura del concessionario provvedere, previa sepoltura provvisoria in altro luogo, all'adeguamento della sepoltura originaria.

5. Con l'inserimento del primo resto/cenere è facoltà del concessionario modificare la scadenza della concessione originale previa sottoscrizione di apposito contratto e pagamento della relativa tariffa. La nuova durata non potrà essere superiore a:

- a) 30 anni per concessioni a terra
- b) 50 anni per concessioni loculi e ossari
- c) 90 anni per tutte le altre concessioni

6. E' obbligo del concessionario provvedere a modificare la lapide originale indicando almeno le generalità con date di nascita e di decesso dell'ulteriore sepoltura.

art.66 - CONTRATTI DI CONCESSIONE - RICERCA DEGLI EREDI - SUBENTRO DI CONCESSIONE

1. Ogni nuova sepoltura dovrà essere dotata della relativa concessione dove dovranno essere indicati almeno:

- a) I dati identificativi del Concedente e del concessionario; sarà ammesso, su richiesta degli interessati, l'inserimento di più nominativi concessionari.
- b) I dati identificativi del defunto e la data del decesso.
- c) Il suo grado di parentela con il concessionario.
- d) La tipologia di sepoltura e la sua identificazione all'interno del cimitero.
- e) L'importo del canone applicato e le modalità di pagamento.
- f) In caso di ulteriori concessioni (ulteriore resto, luce votiva, ecc.) il riferimento alla concessione collegata.
- g) La date di inizio e scadenza della concessione.
- h) Le diciture obbligatorie previste dalla normativa Nazionale e Regionale.



2. Ogni modifica normativa, intervenuta in tempi successivi la stipula con sottoscrizione di un contratto di concessione, modificheranno automaticamente anche i contratti collegati senza l'obbligo di nuova sottoscrizione. Sarà cura del Responsabile del Servizio comunicare, con una delle forme di cui all'art.70, la modifica normativa e le tipologie di concessione interessate.

3. In caso di scadenza di concessione sarà cura del Responsabile del Servizio comunicare al concessionario o suoi eredi tale scadenza indicando le possibili soluzioni e relativi canoni e tariffe del servizio. In caso di volontà di rinnovo, il concessionario o erede dovrà indicare il nominativo del sottoscrittore del nuovo contratto completo di tutti i dati identificativi e compilare, nelle parti indicate, quanto richiesto.

4. Per tutti i moduli inviati nelle forme di cui all'art.70 il concessionario o eredi avranno l'obbligo di risposta indicando la scelta effettuata; in caso di riscontro di errori formali e in caso di omonimia l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione al fine di provvedere con le correzioni del caso.

5. Chiunque, titolare di una concessione, avesse a modificare la propria situazione anagrafica (modifica di residenza, modifica di numero telefonico, ecc.) avrà l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, al Responsabile del Servizio tale variazione affinché si possa procedere alla modifica dei dati negli archivi. Qualora il concessionario non vi provveda in caso di invio di comunicazione senza risposta, il Responsabile del Servizio, previa verifiche anagrafiche, provvederà ad inviare nuova comunicazione addebitando le spese sostenute per la ricerca dei nuovi dati e l'invio della ulteriore comunicazione.

6. In caso di morte del concessionario vige l'obbligo della sostituzione con un nuovo nominativo indicato dagli eredi stessi. Vi è facoltà, su richiesta degli interessati, di indicare più nominativi. In caso di mancate informazioni sarà nominato d'ufficio uno degli eredi con il seguente ordine: coniuge o equivalente, figlio/a primogenito/a, figli successivi, genitori, nipoti, ecc. e sarà sottoscritto un contratto di "subentro di concessione".

7. Le variazioni contrattuali richieste dai concessionari o necessarie per sostituzione dei concessionari defunti sono soggette all'applicazione di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

8. Annualmente il Comune provvede a pubblicare ed affiggere all'Albo Pretorio comunale e nei cimiteri l'elenco delle concessioni di cui non si è in grado di risalire agli eredi del concessionario defunto. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione, il Responsabile del Servizio, in mancanza di sostituto, dichiara l'estinzione della famiglia. Le salme collegate alla famiglia estinta potranno essere rimosse decorsi i tempi minimi di inumazione/tumulazione o avviate alla cremazione e il Comune potrà riassegnare la/le concessioni previo adeguamento igienico-sanitario della/e sepoltura/e.

art.67 - CONTRATTO DI SERVIZIO POSTUMO

1. I concessionari di sepolture hanno la facoltà di richiedere, in qualunque anno, un servizio previsto allo scadere della concessione quale ad esempio la rimozione delle salme, prenotazioni di ulteriori concessioni allo scadere, operazioni particolari; nel qual caso sarà previsto all'interno del contratto di concessione tale clausola e il pagamento sarà anticipato.

2. Qualunque cittadino ha facoltà di richiedere il servizio di seppellimento postumo quando ancora in vita previo pagamento del relativo canone anticipato con tariffa in vigore al momento della



richiesta a cui seguirà regolare contratto di "servizio postumo".

3. I pagamenti effettuati in maniera anticipata non saranno soggetti a rivalutazione.

art.68 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Tutte le sepolture perpetue sono state abolite con D.P.R. n. 803/1975; le concessioni perpetue esistenti sono trasformate d'ufficio in concessione a tempo determinato con durata pari a 90 anni decorrenti dall'entrata in vigore (10/02/1976) del decreto stesso e per tale effetto il concessionario o erede dovrà sottoscrivere il relativo contratto, senza corresponsione di alcun canone, con l'applicazione della sola tariffa di subentro, se ricorre il caso.

2. Per tale effetto le concessioni potranno essere trattate con le stesse caratteristiche delle concessioni a tempo determinato.

3. Qualora il concessionario non provveda a quanto disposto al comma 1 ultimo periodo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 85 (Revoca), per tali concessioni, anche se con posti salma disponibili, è vietata qualunque nuova, ulteriore sepoltura o "inserimento ulteriore resto".

4. Qualora il concessionario di una concessione perpetua trasformata a tempo determinato, desideri adeguare la sepoltura alle norme igienico sanitarie, anche per poter usufruire della possibilità di inserire ulteriori resti, potrà richiedere una nuova sepoltura; nel qual caso sarà applicato un canone di "concessione residua" sul periodo restante. Per le operazioni di spostamento salma, alla relativa tariffa sarà applicata una riduzione del 30%.

art.69 - CANONE DI USO "SERVIZIO MANUTENZIONE"

1. Per le sepolture perpetue, senza scadenza concessoria e/o con durata superiore ai 90 anni, è stabilito, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il pagamento di un canone di uso per "servizio di manutenzione" ordinaria (pulizia generale del cimitero, uso di acqua, servizi igienici, ecc.), usufruibile dai concessionari. Tale canone dovrà essere versato annualmente e in forma anticipata, previo invio di apposito bollettino.

2. Il pagamento del canone di uso "servizio di manutenzione" darà la possibilità ai concessionari di poter usufruire della continuazione della sepoltura fermo restando quanto previsto all'art. 61 (SEPOLTURE PRIVATE).

3. I concessionari, titolari di una concessione perpetua e con durata superiore ai 90 anni, qualora non intendano procedere alla sottoscrizione del contratto di "servizio manutenzione" entro 3 mesi dalla comunicazione, vedranno decadere la concessione con obbligo di liberazione del posto e trasferimento dei resti:

- a) in analoga concessione loculo o ossario, in base allo stato della salma/resto con oneri a carico dell'Amministrazione qualora vi sia una risposta da parte del concessionario;
- b) in ossario comune, sempre con spese a carico dell'Amministrazione, qualora non vi sia risposta da parte del concessionario.

4. Prima di procedere con le operazioni di cui al punto precedente verrà steso un elenco delle concessioni, inviato ai concessionari od eredi (qualora reperibili) ed affisse in cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per almeno 4 mesi.

art.70 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA



1. Per poter comunicare con l'utenza si potranno utilizzare i seguenti strumenti:

- a) Lettera normale, da recapitare tramite servizio postale, fax o e-mail per tutte le comunicazioni ordinarie (scadenze concessioni, avvisi di pagamento, ecc).
- b) Telegramma da recapitare tramite servizio postale, per tutte le comunicazioni urgenti.
- c) Lettera raccomandata da recapitare tramite servizio postale, messo comunale, P.E.C. e quant'altro consenta la rintracciabilità della richiesta per tutte le comunicazioni straordinarie (solleciti di pagamento, ingiunzioni, ordinanze, ecc).
- d) Affissione presso l'Albo pretorio comunale e nei cimiteri per la durata di anni 1 (uno) per modifiche normative e comunicazioni generali all'utenza.
- e) In aggiunta alle modalità di cui ai punti precedenti, potranno essere affissi in cimitero presso le tombe interessate, avvisi generici di comunicazione ("siete pregati di contattare gli uffici al n. 000 000 000 per comunicazioni che vi riguardano", "concessione in scadenza", "avviso di distacco luce", ecc.).

2. Nei casi di cui al precedente comma, qualora si renda necessario ingiungere un sollecito al concessionario o inviare una seconda convocazione, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla prima comunicazione, sarà addebitato il costo di tale sollecito/comunicazione informando il concessionario dell'applicazione di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui il concessionario/utente non risponda al sollecito di cui al comma precedente, entro i successivi 30 giorni, si provvederà a emettere cartella esattoriale e procedere per l'incasso coattivo di quanto dovuto, con l'addebito all'utente/concessionario di tutte le spese sostenute.

art.71 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE

1. Il Comune assegna, ai cittadini richiedenti, la concessione di strutture o aree presenti nei cimiteri mediante corresponsione di un canone di concessione.

2. Il Comune fornisce ai cittadini, su richiesta o per disposizione assunta dal Comune stesso, un servizio soggetto, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 267/00, al pagamento di una tariffa.

3. Qualora un cittadino sia chiamato a corrispondere un canone o tariffa per l'uso di una concessione o un servizio e non vi provveda o, in caso di pagamento rateizzato non provveda al suo saldo, potrà incorrere in una delle seguenti sanzioni e/o atti:

- a) In sede di sollecito - addebito degli ulteriori costi sostenuti
- b) A seguito di ingiunzione - spese del decreto ingiuntivo
- c) Sospensione del servizio e recupero coattivo delle spese sostenute oltre il valore della tariffa fin lì usufruita.
- d) Revoca della concessione previa diffida.

4. Prima di procedere con la sospensione del servizio o la revoca della concessione, al cittadino inadempiente sarà proposta la rateizzazione del debito. Solo a seguito di ulteriore mancato adempimento si potrà procedere secondo quanto previsto ai precedenti punti c) e d).

5. Il Comune ha facoltà di escludere dal pagamento del canone di concessione o di ridurre il canone stesso, ai cittadini che siano dichiarati indigenti. In caso di assegnazione gratuita di una concessione sarà il Comune a decidere la tipologia di concessione da assegnare,



anche mediante cremazione della salma o resti.

art.72 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica e secondo criteri generali stabiliti dalla Giunta Municipale al momento della loro realizzazione tenuto conto di quanto già stabilito al precedente art.61.
2. L'ordine comunque da seguire sarà sempre progressivo secondo la numerazione dei loculi costruiti.
3. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file orizzontali aperte non esaurite.
4. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi.
5. La Giunta Comunale può determinare la prevendita di una parte dei loculi di nuova costruzione ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 55 anni di età, seguendo l'ordine cronologico delle domande, dietro il corrispettivo di un acconto dell'85% da versare entro gg.15. Spetta, altresì, alla Giunta la determinazione di ulteriori criteri di assegnazione qualora le circostanze lo richiedessero.

art.73 - MODALITA' PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Qualunque tipo di concessione ritornata in capo al Comune per effetto di rinuncia, revoca o scadenza contrattuale, potrà essere nuovamente posta in concessione solo dopo che siano state effettuate le opere di ristrutturazione necessarie all'adeguamento alle nuove disposizioni in vigore.
2. Nel caso di cappelle gentilizie o aree private con costruzione, ad esclusione solamente delle sepolture individuali, qualora la costruzione possa essere oggetto di valutazione separata, potrà essere concessa previa perizia redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, che tenga conto dello stato costruttivo e manutentivo della stessa.
3. Nel caso in cui siano liberati loculi (per rinuncia, scadenza o altro) nella parte vecchia del cimitero in misura superiore al 70% del totale di quelli presenti nella zona interessata ad un intervento di ristrutturazione, il Comune potrà richiedere la traslazione delle rimanenti salme presenti in nuova analoga concessione, a spese del Comune e provvedere alla ristrutturazione dell'intero blocco secondo il nuovo progetto approvato.

art.74 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.
2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge o equiparato, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle.
La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.



4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo senza l'accredito di alcun interesse.

5. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune rimborserà al concessionario, una somma come stabilito all'art.79.

6. La durata ordinaria della concessione è stabilita dall'art.61 in anni 30 (Trenta); sono previste concessioni di loculi della durata di anni 50 (cinquanta) con possibilità di inserimento ulteriori resti fino a capienza.

7. Alla scadenza del trentennio/cinquantennio, potrà essere chiesto, per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un periodo non inferiore ad anni 20 (venti) e non superiore ad anni 30 (trenta), previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non sussistano le condizioni contemplate all'art.63.

8. In caso di presenza di più eredi del concessionario il pagamento del canone relativo sarà richiesto ad uno solo degli stessi in quanto trattasi di obbligazione solidale ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile in presenza di unico contratto non divisibile.

9. In ogni caso alla scadenza del trentennio/cinquantennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune con tariffe a carico del concessionario.

10. I resti mortali potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in speciali ossari individuali o in altre concessioni.

art.75 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI SINGOLI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari le cui dimensioni non potranno essere inferiori a cm. 30x30 e cm.60 di profondità. Per la conservazione di ceneri vengono concessi altresì mini-ossari detti anche "cinerari singoli" le cui dimensioni non potranno essere inferiori a cm. 30x30 e cm.30 di profondità.

2. Potranno essere concessi loculi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie, qualora non siano disponibili cinerari singoli appositamente realizzati o qualora i concessionari intendano tumulare più urne, previo pagamento della tariffa "inserimento ulteriore resto".

3. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Tale diritto non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. La durata delle concessioni ossario e cinerario singolo è stabilita in anni 50 (cinquanta) e avrà inizio dalla data di tumulazione del resto o cenere.

5. La prenotazione sarà concessa solo in caso di richiesta "ossario gemello" o "cinerario singolo gemello" quando i concessionari intendano avvicinare le spoglie o ceneri di familiari in linea retta fino al 2° grado e collaterale fino al 1° grado, o qualora il coniuge superstite o equivalente intenda prenotare la sepoltura adiacente. Nel qual caso varranno le disposizioni di cui agli artt. 63-72-74 con la sola eccezione



dell'art. 63 comma 6 il cui numero sarà pari a 30, art. 74 comma 6 la cui durata è di 50 anni e comma 7 il cui rinnovo è vietato.

6. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto e la data di decesso. Le ceneri dovranno essere contenute in apposite urne sigillate portanti il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di decesso.

7. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi o equiparati, fratelli e sorelle, figli.

8. Alla scadenza dei 50 anni il Comune rientrerà in possesso dell'ossario/cinerario.

art.76 - CAPPELLE PRIVATE - DIRITTO D'USO

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle gentilizie al prezzo fissato con atto della Giunta Comunale che stabilisce altresì i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione, resi pubblici mediante affissione di avvisi nel territorio comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste, avranno la precedenza le richieste dei residenti nel territorio comunale.

2. La concessione di area è disposta con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto contemplati al precedente art.31 o secondo altri termini fissati al precedente comma.

3. La durata della concessione è stabilita in anni 90 (novanta).

4. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge o equivalente, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini ed ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali (art. 93, comma 2 del DPR n. 285/90).

5. Per quanto riguarda la costruzione di tombe e cappelle private, su aree cedute dal Comune, queste dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari e della Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero massimo delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

7. Ad opera finita e prima dell'uso, tombe e cappelle devono essere collaudate almeno ai fini di tenuta idraulica.

8. La costruzione delle tombe di famiglia e cappelle deve essere ultimata entro 3 anni dal rilascio della concessione dell'area. Può essere concessa, con atto della Giunta Comunale, motivata proroga non superiore ad un anno. Trascorso tale termine il comune rientrerà in possesso dell'area concessa previo rimborso del 50% dell'importo versato all'atto della concessione.

9. Per le costruzioni già edificate ma non ancora utilizzate, il



concessionario dovrà, prima della tumulazione della salma, accertarsi che la tomba rispetti le caratteristiche igienico sanitarie e tecnico amministrative minime previste dalla normativa vigente; in caso contrario dovrà adeguare a proprie spese la costruzione previa sepoltura provvisoria del defunto in altra concessione.

10. Qualora sia accertato che la sepoltura non sia adeguata alle nuove normative in vigore, sarà compito del Responsabile incaricato alla sepoltura comunicare tale situazione; il Responsabile del Servizio provvederà ad ingiungere al concessionario le modalità e le tempistiche massime per il suo adeguamento. In caso di mancato adeguamento da parte del concessionario non vi potranno essere sepolte altre salme e la concessione sarà dichiarata completa.

11. Qualora, per motivi di pubblica utilità, sia necessario provvedere alla demolizione di manufatti in concessione 99ennale (ex perpetua) sarà concordato con il concessionario il trasferimento delle salme in una nuova concessione per la durata residua.

12. In caso di nuova tumulazione il concessionario sarà tenuto al pagamento della relativa tariffa previa verifica di maggiori costi legati all'accesso alla tomba (rimozione di lapidi particolarmente ingombranti, rimozione di porta per accedere alla sepoltura, spostamento di manufatti che intralcino le operazioni di sepoltura, ecc.) e maggiorata per aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale e archiviazione della documentazione amministrativa.

art.77 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessioni sono soggette a revoca e il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del Servizio, ed è notificato agli aventi causa o eventuali eredi per mezzo del Messo Comunale o con raccomandata A.R. ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi dei Cimiteri Comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).

4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio, sentito il medico necroscopo della U.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII

SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE



art.78 - SUBENTRO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
3. La famiglia viene considerata estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari e non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, a rimuovere le salme e a riassegnare la concessione.

art.79 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando:
 - a) la salma sia trasferita in altra sede; nel qual caso al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo, senza l'accredito di alcun interesse.
 - b) il loculo non sia mai stato usato; nel qual caso al concessionario spetta un rimborso pari al:
 - b1) 50% dell'importo a suo tempo pagato, quando la rinuncia avviene entro la prima metà del periodo di concessione
 - b2) un importo proporzionale al numero di anni residui la concessione, quando la rinuncia avviene nella seconda metà del periodo di concessione.

art.80 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo indeterminato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi diritto la concessione rinunciante, il rimborso di una somma pari al 50% della somma a suo tempo versata.-
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art.81 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il



rimborso di una somma:

b1) per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

b2) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.-

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art.82 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza, quando:

a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni di area della durata fino a 90 anni:

a) in misura pari a 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, qualora la durata residua sia inferiore alla metà della concessione;

b) in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune qualora la durata residua sia superiore alla metà della concessione

- per concessioni perpetue di aree, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è altresì riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Qualora le condizioni del manufatto siano tali da pregiudicarne l'utilizzo il Comune potrà richiederne la sua demolizione da parte del concessionario o provvedere d'ufficio decurtando il costo dal valore della tariffa da rimborsare.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

art.83 -RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione della durata superiore a 99 anni o perpetua, in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che non siano ancora stati utilizzati.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

b) per concessioni perpetue in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore



al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Tale importo sarà decurtato delle spese di rimozione delle salme eventualmente presenti all'interno della concessione.

3. Qualora le condizioni del manufatto siano tali da pregiudicarne l'utilizzo il Comune potrà richiederne la sua demolizione da parte del concessionario o provvedere d'ufficio decurtando il costo dal valore della tariffa da rimborsare.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

art.84 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA

1. Per tutte le richieste individuali fatte dal concessionario per servizi cui è previsto il pagamento di un canone di concessione o tariffa per servizio, questo dovrà essere pagato anticipatamente.

2. Nel caso di richiesta di luce votiva sarà pagato dal richiedente:

- a) Una tariffa di concessione comprensiva di allaccio stabilito con apposita tariffa previa sottoscrizione di apposito contratto;
- b) Un rimborso per il servizio di manutenzione, uso e consumo di energia che sarà pagato dal concessionario con cadenza annuale o pluriennale, stabilita nel contratto di cui al punto precedente;

Nel caso di concessioni in essere sarà applicato all'utente esclusivamente la tariffa di cui al punto b).

3. Nel caso in cui il servizio di cui al precedente punto b) sia di durata inferiore al periodo di sepoltura della salma, sarà prevista la clausola di tacito rinnovo; in caso di volontà di cessazione del servizio il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile del Servizio almeno 3 mesi prima nelle forme più idonee consentite dalla normativa (fax, e-mail, raccomandata e quant'altro consenta la rintracciabilità della richiesta).

4. La tariffa di cui al comma 1 punto a) è comprensiva della cauzione per distacco luce prima del termine del contratto. Allo scadere del contratto sarà rimborsato al concessionario il corrispondente importo rivalutato degli interessi legali. Qualora il concessionario desideri recedere dal contratto prima della scadenza della sepoltura, l'importo della cauzione verrà utilizzato per il distacco del servizio con rimozione del relativo accessorio atto a contenere la lampada.

5. Sono vietati l'uso di lampade a batteria ad esclusione di quelle installate sulla lapide provvisoria.

art.85 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto il fabbisogno e impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla nuova costruzione di un nuovo cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma (Consiglio di Stato, Sentenza n. 842 del 08/02/2011)

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo



residuo spettante secondo l'originaria concessione con un massimo di 50 anni, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

art.86 - DECADENZA DI CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
- c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
- d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e adeguamento della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.

2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per 60 (sessanta) giorni all'Albo pretorio del Comune e affissa nel cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Responsabile del Servizio dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

art.87 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

art.88 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

CAPO XIV REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO



art. 89 - ORARIO DI INGRESSO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

art.90 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili per persone disabili motorizzati esclusivamente a propulsione elettrica.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.
3. Per motivi di salute documentati, il responsabile del servizio può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

art.91 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o entrare con armi o altri oggetti atti a rendere offesa, ad eccezione di agenti in servizio d'ordine;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio:



2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.

3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

art.92 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni o laiche, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e previa comunicazione agli uffici competenti.

CAPO XV LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

art.93 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

2. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.

3. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 74 e 75 del regolamento.

art.94 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. La costruzione di nuove sepolture sia in elevazione (loculi e cappelle private) che a raso (tombe a terra), così come per l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono subordinate all'acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale di Montagnana, vigente al momento della richiesta.

2. Nell'atto di concessione dell'area viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi epigei ed ipogeï è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa.

4. Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.

5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.



art.95 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 76 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, nella misura elaborata con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata nel provvedimento di cui al precedente comma.
4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 76.
5. L'individuazione delle norme relative alle fattispecie di responsabilità è demandata alla Giunta Comunale.

art.96 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.
2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune a cura e spese degli esecutori. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. Le imprese private che operano all'interno del cimitero, per opere di manutenzione straordinaria che comportano l'impiego di materiali ed attrezzature e la durata di oltre 1 giorno, devono essere dotate di tutti i titoli ed autorizzazioni per eseguire le opere commissionate; il richiedente dovrà trasmettere al competente Ufficio tecnico, almeno il nominativo dell'impresa, il numero di operai impiegati e un Piano Operativo di Sicurezza dove deve essere indicato ed autorizzato dal Comune il percorso da seguire per raggiungere il luogo di intervento, la segnaletica da utilizzare e le disposizioni per garantire la sicurezza e la salute degli utenti del cimitero. Al fine di garantire la applicazione di tali procedure sarà richiesto all'utente richiedente il versamento di una cauzione a coprire gli eventuali danni causati al complesso cimiteriale, determinata dalla Giunta Comunale, da ritornare al termine dei lavori previo rilascio di regolarità dal parte del competente ufficio Tecnico.

art.97 - VIGILANZA DEI CIMITERI

1. L'unità operativa dei lavori pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai



fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO XVI SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

art.98 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia

CAPO XVII - SANZIONI

art.99 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934 e secondo quanto previsto all'art. 53 L.R. Veneto n. 18 del 4-3-2010.

2. Le sanzioni inerenti l'attività funebre di privati vanno da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 9.000,00 così come identificate all'art. 53 comma 5 della medesima L.R. Veneto.

CAPO XVIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

art.100 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

1. Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e per durata da stabilire nell'atto di assegnazione medesimo.

Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore. Le eventuali concessioni pregresse, contratte a titolo oneroso, vengono rinnovate, anche prima della scadenza, a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione, comportano il rimborso, a richiesta, delle somme a suo tempo versate quale prezzo della



concessione.

3. E' data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Consiglio Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

art. 101 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o la posizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Della concessione sottoscritta risponde il concessionario; in caso di decesso o irreperibilità del concessionario, per la sottoscrizione di contratto di subentro, questi verrà sostituito d'ufficio, con il/la primogenito/a o altro/a figlio/a vivente in caso di presenza di figli, con il coniuge o equivalente in caso di assenza di figli, con un genitore o un fratello/sorella in caso di assenza del coniuge; resta inteso che, in assenza di concordati subentri, la concessione sarà trasmessa a coloro che avranno beneficiato dell'eredità del concessionario in modo diretto (eredi in linea retta) o indiretto (eredi in linea collaterale fino al terzo grado) e sarà loro cura ripartire tra gli stessi i costi sostenuti o da sostenere.

art. 102 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE ANTERIORI AL REGOLAMENTO (D.P.R. 21.10.1975 n. 803)

1. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Ai concessionari sarà proposta una sistemazione alternativa in concessione cinquantennale di ossario o cinerario con spese a carico del Comune.

art. 103 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.74 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera che lo approva.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento comunale, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, e ogni altra disposizione in materia, anteriore e successiva.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n.56 del 30/7/1996 e modificato con deliberazioni di C.C.



nn. 24/1997, 75/1998 e 33/2012.



PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREA DISPERSIONI CENERI CIMITERO SANTA MARIA

